

N. 1) TARSO PORTO

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



23583 09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25121/2005

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 23583

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 25/09/2009
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO SCUFFI - Consigliere -
- Dott. RENATO POLICHETTI - Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25121-2005 proposto da:

MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUNARI FRANCESCO, giusta delega a margine;

2009

- ricorrente -

2620

**contro**

COMUNE DI SAN FERDINANDO (PRV REGGIO CALABRIA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio

dell'avvocato MARRAPODI IVAN, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ROMEO ORESTE GIORGIO, giusta delega in  
calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 88/2004 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata  
il 12/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIO  
BERTUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

### **Svolgimento del processo**

Con atto notificato il 10. 10. 2005, la s.p.a. Medcenter Container Terminal ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 88/12/04 del 12. 7. 2004, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui il Comune di San Ferdinando le chiedeva il pagamento della tarsu relativa all'anno 2000 in ordine all'area da essa detenuta nel porto di Gioia Tauro, reputando il giudice di secondo grado infondato il motivo con cui la contribuente aveva contestato l'esistenza del potere impositivo in capo al Comune, per essere il servizio di raccolta dei rifiuti devoluto dalla particolare disciplina normativa e regolamentare all'Autorità portuale, tenuto conto che era stato il Comune di fatto ad istituire ed attivare il servizio nella predetta area. Resiste con controricorso il Comune di San Ferdinando.


### **Motivi della decisione**

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.62, comma 5, d.lgs n.507 del 1993, dell'art.6, comma 1, legge n.84 del 1994 e del relativo decreto di attuazione del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, dell'art.21 d.lgs. n. 22 del 1997, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'area detenuta dalla ricorrente all'interno del porto di Gioia Tauro resti soggetta al potere impositivo del Comune, mentre ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il servizio di raccolta di rifiuti nella predetta area portuale risulta attribuito all'Autorità portuale, con espressa esclusione della competenza del Comune, che, pertanto, non può legittimamente pretendere il pagamento della relativa tassa.

Il mezzo è fondato.

L'esame della disciplina normativa in materia dà ragione alla tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo cui il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni:

- l'art.62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993, che dichiara " *esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa*



*comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri*”;


- l'art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997, che, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che “*Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e relativi decreti attuativi*”;

- l'art.6, comma 1 lett. c), legge n. 84 del 1994 che istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di “*affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione*”;

- l'art.1 d.p.r. 16. 7. 1998, che ha istituito l'Autorità portuale nel porto di Gioia Tauro “*con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n.84*”;

- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14. 11. 1994, che all'art.1 precisa che “*I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art.6, comma 1, lett. c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale*” vanno identificati, tra l'altro, nei “*Servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti*”, i quali comprendono le seguenti attività: “*Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi ( concessionari, utenti, imprese portuali, navi ). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi d'acqua portuali*”.

Dall'esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo,




atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.

Questa conclusione merita peraltro due precisazioni.

La prima è che va respinta la tesi svolta dall'Amministrazione comunale in sede di controricorso, secondo cui la competenza dell'Autorità portuale si limiterebbe alla pulizia all'interno dell'area del porto, sicché essa non escluderebbe la competenza del Comune in materia, che sarebbe chiamato a svolgere l'attività di prelievo dei rifiuti dalla predetta area ed il loro avvio allo smaltimento. Questa interpretazione contrasta invero con l'univoco dato normativo sopra evidenziato, che chiaramente configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993, che espressamente esclude dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, ben posteriore al testo del 1993, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella "*Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica*" degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare.

La seconda considerazione è che nessun rilievo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, può attribuirsi alla circostanza (peraltro contestata dalla ricorrente) che, nel caso di specie, il Comune avrebbe svolto di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti mediante appalto ad un'impresa privata, tenuto conto che il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, mentre il secondo motivo, che deduce violazione dell'onere della prova e difetto di motivazione, si dichiara assorbito.



La sentenza va quindi cassata e, sussistendone le condizioni, viste le ragioni della decisione e la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, mediante l'accoglimento del ricorso introduttivo.

L'oggetto della questione affrontata e la sua novità integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero grado di giudizio.


**P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla società Medcenter Container Terminal. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.


Il Consigliere estensore

dott. Mario Bertuzzi



Il Presidente

dott. Fabrizio Miani Canavari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 6 NOV 2009

IL CANCELLIERE  
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE  
Marcello Baragona

